

TABELLA DI DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI TAGLI DELLA SPESA

CON LE MODIFICHE DI CUI AL DL 26 OTTOBRE 2019 N. 124 "DECRETO FISCALE"

<u>SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE</u>		SPESA ANNO DI RIFERIMENTO	LIMITE TEORICO		PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito alla legge 30.7.2010, n. 122.	la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno						
Art. 6, comma 20, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito alla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.	47,50	5,70	DISAPPLICAT O A SEGUITO DEL "DECRETO FISCALE"	0	0	0
<u>ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA</u>							
<u>Relazioni pubbliche, convegni, mostre...</u> Art. 61, comma 5, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito alla legge 6.8.2008, n. 133.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n.311/2004, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007 . Da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.	0					
Art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità . Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse			DISAPPLICAT O A SEGUITO DEL "DECRETO FISCALE"			

	vicilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dell'orario d'ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze						
Art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendosi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa dal Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.						
Sponsorizzazioni Art. 6, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese senza sponsorizzazioni.			DISAPPLICATO A SEGUITO DEL "DECRETO FISCALE"			
Spese per missioni Art. 6, comma 12, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009.	RIMBORSO SPESE MISSIONE 2009 € 120,65	60,28	DISAPPLICATO A SEGUITO DEL "DECRETO FISCALE"			
Spese per attività di formazione Art. 6, comma 13, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 % della spesa sostenuta nel 2009.	FORMAZIONE 2009 € 2.611,81	1.305,91	DISAPPLICATO A SEGUITO DEL "DECRETO FISCALE"	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Spese per indennità, gettoni per commissioni	2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente			DISAPPLICATO DA NUOVA NORMATIVA SUI COMPENSI PER I REVISORI			

Art. 6, comma 3, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.						
<u>compenso organi di amministrazione e di controllo</u> Art. 6, comma 6, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non						
<u>spese per autovetture</u> Art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.			DISAPPLICAT O A SEGUITO DEL "DECRETO FISCALE"	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		-					

Montelupone 15/11/2020

Il Responsabile settore Finanziario
d.ssa Giannini Alessandra